



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPO 0012313 P-4.25

del 29/11/2012



7358667

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Ufficio di Segreteria del CIACE
Piazza Nicosia, 20
00186 ROMA

Oggetto: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere tra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e relative misure. 16433/12-COM (2012) 614 final.

In riferimento a quanto richiesto con nota prot. n. DPE 8646 del 26 novembre u.s., per quanto di competenza, si trasmettono le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 2, della legge n. 11 del 2005.

Cons. Avv. Patrizia De Rose

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0008843 A-4.22.1

del 30/11/2012



7366487

Scheda informativa predisposta ai sensi di quanto richiesto dall'articolo 4-quater, comma 2, legge 11 del 2005.

- a) Valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie o opportune modifiche.**

La proposta di direttiva trasmessa al Parlamento in data 22 novembre 2012 intende promuovere la parità di genere nei processi decisionali e permettere di utilizzare pienamente le competenze dei potenziali candidati ai fini di una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne nei Consigli delle società quotate, contribuendo così agli obiettivi previsti nel Patto Europeo per la parità di genere 2011-2020, adottato il 7 marzo 2011. In quel contesto il Consiglio dell'Unione Europea ha riconosciuto che le politiche volte a promuovere la parità di genere sono vitali per la crescita economica, la prosperità e la competitività, e ha sollecitato azioni di promozione della pari partecipazione di donne e uomini ai processi decisionali a tutti i livelli e in tutti i settori.

In particolare, la direttiva in esame, nel prendere atto che le misure introdotte da alcuni Stati membri per rafforzare l'equilibrio di genere nei Consigli delle società sono molto diverse tra loro, introduce un'armonizzazione minima, sia per quanto riguarda l'obbligo per le imprese quotate di prendere le decisioni di nomina in base ad una valutazione comparativa oggettiva delle qualifiche dei candidati, sia per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo quantitativo pari al 40% relativo all'equilibrio di genere fra gli **amministratori senza incarichi esecutivi**.

Tale scelta trova il proprio fondamento nel fatto che gli amministratori senza incarichi esecutivi e i consigli di sorveglianza svolgono un ruolo fondamentale nelle nomine ai massimi livelli di gestione e nell'elaborazione della politica dell'impresa in materia di risorse umane. Una maggiore presenza del sesso sottorappresentato tra gli amministratori senza incarichi esecutivi produrrà positivi effetti a cascata sulla diversità di genere in tutta la scala gerarchica.

La proposta di direttiva di cui trattasi è in linea con quanto previsto dal nostro ordinamento con la legge 120 del 2011 recante "*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*" e non si ritiene necessario apportare alla stessa modifiche ed integrazioni.

b) Impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

La legge 120 del 2011 prevede che dal 28 luglio 2012 il 20% dei consiglieri dovrà essere donna. Una soglia che dal 2015 dovrà salire a un terzo del totale.

La normativa di cui sopra non pone alcuna distinzione tra amministratori esecutivi e non esecutivi. Ciò, tuttavia, non contrasta con la proposta di direttiva in esame in quanto la stessa all'**articolo 4, paragrafo 7**, considera realizzato l'obiettivo della direttiva (i posti di amministratori senza incarichi esecutivi devono essere occupati per meno del 40% dal sesso sotto-rappresentato) quando le società quotate dimostrino che gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupano almeno un terzo di tutti i posti di amministratore, sia che si tratti di amministratori con incarichi esecutivi, sia che si tratti di amministratori senza incarichi esecutivi.

Appare, pertanto, di fondamentale importanza che in fase di discussione della direttiva tale paragrafo non venga modificato.

Si fa presente, inoltre, che la proposta di direttiva (**articolo 4, paragrafo 1**) impone alle società di procedere alle nomine dei consiglieri sulla base di un'analisi comparativa delle qualifiche di ciascun candidato, applicando criteri prestabiliti, chiari, univoci e formulati in modo neutro. I suddetti criteri non sembrerebbero essere presenti tra quello richiesti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 58/1998). Pertanto, potrebbe risultare necessaria una modifica normativa in tal senso.

È richiesto un ulteriore intervento normativo di adeguamento al fine di garantire agli organismi di parità operanti nel nostro ordinamento il compito di promuovere, analizzare, controllare e sostenere l'equilibrio di genere nei consigli delle società quotate (**articolo 5, paragrafo 4**).

In ordine all'impatto sull'organizzazione delle imprese si segnala che la proposta di direttiva (**articolo 3**) non trova applicazione nei confronti delle piccole e medie imprese che, a livello europeo, sono classificate come le società con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro.

In merito alle sanzioni introdotte dalla proposta di cui trattasi (articolo 6), si fa presente che le stesse sono in linea con quanto previsto dalla legge 120 del 2011.

c) Tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'unione Europea e le corrispondenti disposizioni di diritto interno.

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure	D.Lgs. 24-2-1998 n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dalla legge 120 del 2011.
<i>Articolo 1</i> <i>Oggetto</i>	

La presente direttiva intende garantire una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate, stabilendo misure dirette ad accelerare i progressi verso la parità di genere pur lasciando alle imprese il tempo sufficiente per prendere le necessarie disposizioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) "**società quotata**": una società registrata in uno Stato membro i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, in uno o più Stati membri;

(2) "**consiglio**": ogni organo amministrativo, di gestione o di sorveglianza di una società;

(3) "**amministratore**": ogni membro di un consiglio, inclusi i rappresentanti del personale;

(4) "**amministratore con incarichi esecutivi**": ogni membro dell'organo di amministrazione di una società a struttura monistica impegnato nella gestione corrente della società, e ogni membro di un consiglio di gestione in una società a struttura dualistica;

(5) "**amministratore senza incarichi esecutivi**": ogni membro dell'organo di amministrazione di una società a struttura monistica diverso da un amministratore con incarichi esecutivi e ogni membro di un consiglio di sorveglianza in una società a struttura dualistica;

(6) "**organo di amministrazione di una società a struttura monistica**": un consiglio unico che combina le funzioni di gestione e di sorveglianza di una

società;

(7) "**sistema dualistico**": sistema in cui le funzioni di gestione e di sorveglianza di una società sono svolte da due consigli separati;

(8) "**piccola e media impresa**" o "PMI": una società che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR, oppure, per una PMI registrata in uno Stato membro la cui valuta non sia l'euro, gli importi equivalenti nella valuta di tale Stato membro;

(9) "**impresa pubblica**": un'impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.

L'influenza dominante è presunta qualora i poteri pubblici si trovino nei riguardi dell'impresa, almeno in una delle seguenti situazioni:

- detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, o
- dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa, o
- possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di gestione o di sorveglianza dell'impresa.

Articolo 3

Esclusione delle piccole e medie imprese

La presente direttiva non si applica alle piccole e medie imprese ("PMI").

La **legge 120 del 2011** nell'introdurre il principio dell'equa rappresentanza tra i generi nei consigli di amministrazione, gestione e sorveglianza delle società quotate e non, non fa alcun riferimento alle piccole e medie imprese. Si presume, pertanto, che anche la normativa italiana non trovi applicazione nelle piccole e medie imprese.

Articolo 4

Obiettivi riguardanti gli amministratori senza incarichi esecutivi

1. Gli Stati membri provvedono affinché le società quotate nei cui consigli i posti di amministratori senza incarichi esecutivi siano occupati per meno del 40% dal sesso sotto-rappresentato procedano alle **nomine per tali posti sulla base di un'analisi comparativa delle qualifiche di ciascun candidato, applicando criteri prestabiliti, chiari, univoci e formulati in modo neutro, allo scopo di raggiungere la percentuale sopra indicata entro il 1° gennaio 2020, o entro il 1° gennaio 2018 nel caso di società quotate che sono imprese pubbliche.**

2. Il numero di posti di amministratore senza incarichi esecutivi necessari per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 1 è il numero più vicino alla proporzione del 40%, ma non superiore al 49%.

3. Per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché, nella selezione degli amministratori senza incarichi esecutivi, sia data priorità al candidato del sesso sotto-rappresentato se questo è ugualmente qualificato rispetto al candidato dell'altro sesso in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, a meno che una valutazione obiettiva che tenga conto di tutti i criteri specifici dei singoli candidati non faccia propendere per il candidato dell'altro sesso.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le società quotate siano tenute a comunicare, su richiesta di un candidato respinto, i criteri di qualificazione alla base della selezione, la valutazione comparativa obiettiva di tali criteri e, se

del caso, le considerazioni che hanno portato a scegliere un candidato dell'altro sesso.

5. Gli Stati membri, conformemente ai rispettivi sistemi giuridici nazionali, adottano le misure necessarie affinché, qualora un candidato respinto del sesso sottorappresentato adduca elementi che permettano di presumere la parità delle sue qualifiche rispetto a quelle del candidato prescelto dell'altro sesso, spetti alla società quotata dimostrare che non è stata violata la disposizione di cui al paragrafo 3.

6. Gli Stati membri possono esentare dal raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 le società quotate in cui il sesso sotto-rappresentato costituisca meno del 10% del personale.

7. Gli Stati membri possono stabilire che l'obiettivo di cui al paragrafo 1 è stato raggiunto quando le società quotate possono dimostrare che gli appartenenti al sesso sotto-rappresentato occupano almeno un terzo di tutti i posti di amministratore, che si tratti di amministratori con incarichi esecutivi o senza incarichi esecutivi.

L'articolo 147-ter, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla legge n. 120 del 2011, stabilisce l'obbligo per gli statuti delle società quotate, di prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi.

Articolo 5

Misure supplementari da parte delle società e obblighi di informazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le società quotate assumano impegni individuali in materia di rappresentanza equilibrata di genere fra gli amministratori con incarichi esecutivi, da realizzare entro il 1°

L'articolo 2 della legge 120 del 2011 stabilisce che la regola in base alla quale nelle società quotate il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti si applica, per tre mandati consecutivi, a

gennaio 2020 o, nel caso delle società quotate che siano imprese pubbliche, entro il 1° gennaio 2018.

2. Gli Stati membri fanno obbligo alle società quotate di fornire informazioni alle autorità nazionali competenti, una volta all'anno a decorrere da *[due anni dopol'adozione]*, in merito alla rappresentanza di genere nei loro consigli, distinguendo tra amministratori senza incarichi esecutivi e amministratori con incarichi esecutivi, e in merito alle misure prese riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e al paragrafo 1 del presente articolo, e di pubblicare tali informazioni in modo adeguato e accessibile sul loro sito web.

3. Qualora una società quotata non rispetti gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o gli impegni individuali assunti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo includono anche le ragioni della mancata realizzazione degli obiettivi o degli impegni e una descrizione delle misure che la società ha adottato o intende adottare per raggiungere gli obiettivi o per onorare gli impegni assunti.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'organismo o gli organismi designati ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), siano anche competenti a promuovere, analizzare, controllare e sostenere l'equilibrio di genere nei consigli delle società quotate.

decorrere dal **primo rinnovo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge degli organi di amministrazione e degli organi di controllo**, riservando tuttavia al genere meno rappresentato, per il primo mandato, una quota pari almeno a **un quinto** degli amministratori e dei sindaci eletti.

Articolo 6

Sanzioni

1. Gli Stati membri definiscono un regime di sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantire che sia applicato.

2. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere le seguenti misure:

(a) **sanzioni amministrative;**

(b) **nullità o annullamento**, da parte di un **organo giudiziario**, della nomina o dell'elezione degli amministratori senza incarichi esecutivi avvenute in violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.

Nell'ambito delle società quotate l'articolo **147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, come modificato dalla legge 120 del 2011, stabilisce che qualora la composizione del **consiglio di amministrazione** risultante dall'elezione non rispetti quanto stabilito in ordine all'equilibrio dei generi nel riparto degli amministratori da eleggere, la **Consob diffida** la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000**, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, **i componenti eletti decadono dalla carica**.

L'art. **148, comma 1-bis**, del **testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla legge 120 del 2011**, stabilisce che qualora la composizione del **collegio sindacale** risultante dall'elezione non rispetti il criterio di equilibrio tra i generi di cui all'articolo 147-ter, la **Consob diffida** la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000** e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso

	di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica.
<p>Articolo 7 Requisiti minimi</p> <p>Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente direttiva per garantire una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne nelle società registrate sul loro territorio nazionale, e condizione che tali disposizioni non creino una discriminazione ingiustificata né ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.</p>	
<p>Articolo 8 Attuazione</p> <p>1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi [<i>due anni dopo l'adozione</i>], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</p> <p>2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.</p> <p>3. Fermi restando l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 7, gli Stati membri che prima dell'entrata in vigore della presente direttiva abbiano già adottato misure per garantire una più equilibrata rappresentanza uomo-donna fra gli amministratori senza incarichi esecutivi nelle società quotate possono sospendere l'applicazione dei requisiti procedurali relativi alle nomine di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, purché</p>	

possa essere dimostrato che dette misure consentano agli appartenenti al sesso sotto-rappresentato di occupare almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi delle società quotate entro il 1° gennaio 2020, o entro il 1° gennaio 2018 nel caso di società quotate che sono imprese pubbliche. Lo Stato membro in questione comunica tale informazione alla Commissione.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Riesame

1. Al più tardi il 1° gennaio 2017, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito all'attuazione della presente direttiva. Tali relazioni devono contenere, fra l'altro, informazioni esaustive sulle misure prese per raggiungere gli obiettivi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e informazioni sugli impegni individuali assunti dalle società quotate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, hanno sospeso l'applicazione dei requisiti procedurali relativi alle nomine di cui all'articolo 4,

paragrafi 1, 3, 4 e 5, includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 informazioni che dimostrino i risultati concreti ottenuti grazie alle misure nazionali di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

3. La Commissione stila in seguito una relazione speciale in cui stabilisce se

<p>dette misure consentano effettivamente agli appartenenti al sesso sottorappresentato di occupare almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi entro il 1° gennaio 2018 per le società quotate che sono imprese pubbliche, ed entro il 1° gennaio 2020 per le società quotate che non sono imprese pubbliche.</p> <p>La Commissione pubblica la prima di tali relazioni entro il 1° luglio 2017 e le relazioni successive entro sei mesi dalla trasmissione delle relative relazioni nazionali di cui al paragrafo 1.</p>	
<p>Articolo 10 Entrata in vigore e scadenza</p> <p>1. La presente direttiva entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p> <p>2. La presente direttiva scade il 31 dicembre 2028.</p>	
<p>Articolo 11 Destinatari</p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>	

